S.E.A.B. SPA

Società Ecologica Area Biellese

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA, GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI), CONSULENZA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E TEMATICHE DEL LAVORO, PER LA DURATA DI 24 MESI, CON DECORRENZA DALL'01/01/2017 E SCADENZA 31/12/2018, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI, FINO AL 31/12/2019"
in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 06/09/2016

L'anno **duemilasedici,** il giorno **29** del mese di **novembre,** alle **ore 09.00,** in Biella, nella sede legale ed amministrativa di S.E.A.B. S.p.A. in Viale Roma 14, su richiesta del RUP e su convocazione del Presidente, si riunisce nuovamente la seguente Commissione di gara:

- dott. Paolo Ronco, dipendente di S.E.A.B. S.p.A. e Presidente della Commissione;
- dott.ssa Paola De Battistini, dipendente di S.E.A.B. S.p.A. e Membro della Commissione;
- l'ing. Eugenia Tersilla Cantignano, dipendente di S.E.A.B. S.p.A., Membro della Commissione e Segretaria verbalizzante;

per l'espletamento delle procedure relative alla procedura in oggetto.

E' presente il RUP, Sig.ra Alessandra Crosa, che con l'ausilio delle valutazioni della Commissione evidenzia quanto segue.

In esito ai chiarimenti richiesti alle prime tre classificate nella graduatoria provvisoria, sono pervenute entro il termine assegnato del 22.11.2016 le risposte di tutte e tre le suddette concorrenti.

Innanzitutto il RUP unitamente alla Commissione esamina i chiarimenti trasmessi da Sirfin S.p.A. soffermandosi, in via preliminare, sulla problematica relativa all'intervenuta indicazione nell'offerta economica da parte della suddetta prima classificata di un totale di costi della sicurezza aziendale nel triennio pari ad € 00,00 zero/zero.

Evidenziando come tale circostanza potesse rappresentare di per sé sola - ed a prescindere dalla verifica di anomalia - causa di esclusione dalla gara.

Infatti, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è obbligatoria.

Con espresso riferimento all'ammontare dei costi per la sicurezza Sirfin S.p.A. nella propria nota di chiarimenti dell'11.11.2016, pervenuta il 14.11/2016 precisava:

- che trattandosi di appalto di servizi, secondo giurisprudenza dalla stessa richiamata, non può ritenersi applicabile la sanzione della esclusione in assenza di espressa previsione espulsiva nella *lex specialis* di gara;

- che, in ogni caso, la concorrente stessa si avvale della consulenza di Società esterna per la verifica e la manutenzione del servizio di sicurezza aziendale, sostenendo costi quantificabili in € 2.600,00/annui (nell'ultimo triennio);

- che l'incidenza di tale importo risulta dunque pari ad € 520,00 (riducendo proporzionalmente l'importo complessivo alla incidenza, rispetto al fatturato globale, del valore del servizio oggetto di gara), vale a dire € 0,0021 a singolo cedolino;
- che pertanto tale valore infinitesimale giustificherebbe l'avvenuta indicazione di una somma ad € 00,00 zero/zero per i costi individuali della sicurezza in sede di gara.

La Commissione, congiuntamente al RUP, rileva che tali chiarimenti non appaiono sufficienti a consentire la ammissione alla procedura dell'operatore economico risultato primo in graduatoria per i seguenti motivi:

In primo luogo considerato che la presente procedura di gara è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016, come già sopra ricordato l'art. 95, comma 10, di detto D.Lgs. prescrive espressamente che "*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*".

La *lex specialis* di gara richiedeva altrettanto espressamente l'obbligatoria indicazione degli oneri della sicurezza sia nel testo della lettera di invito (art. 15, n. 2) sia nel modulo predisposto dalla stazione appaltante ed utilizzato dall'operatore economico in questione.

Ancora più precisamente, nel modulo dell'offerta economica veniva richiesto ai concorrenti di indicare obbligatoriamente "*che l'offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale e che tali costi* ***nel triennio sono complessivamente pari a ...***". Con la ulteriore specifica indicazione dei costi ai quali l'operatore avrebbe dovuto riferirsi nella indicazione della somma suddetta.

Come recentemente affermato anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 16/2016) *fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti* di cui al D.Lgs. n. 50/2016 "(*che ora risolve la questione prevedendo espressamente, all'art. 95, comma 10, l'obbligo di indicare gli oneri di sicurezza*: *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), nell'ordinamento nazionale mancava una norma che, in maniera chiara ed univoca, prescrivesse espressamente la doverosità della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza*".

Ciò non toglie che già la giurisprudenza prevalente formatasi in riferimento alla precedente normativa di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 aveva costantemente ritenuto la legittimità di provvedimenti di esclusione nei confronti di concorrenti che avessero indicato una percentuale dei costi della sicurezza aziendale dello 0,0%, risultando "*elemento essenziale per la certezza, determinatezza e congruità dell'offerta, indisponibili e incomprimibili data la loro natura e finalità perseguite, a pena di esclusione anche se non prevista dal bando. D'altra parte, la percentuale di incidenza dello 0,0% equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell'indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell'offerta economica*" (Così Cons. Stato, Sez. III, 15.06.2015, n. 2941 a conferma di TAR Puglia – Bari, Sez. I, 22.10.2014, n. 1379. Cfr. nello stesso senso TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 13.03.2015, n. 268).

In ogni caso la nuova disciplina legislativa e la disciplina di gara non lasciano adito a dubbi circa l'obbligatorietà dell'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza.

Tanto premesso, si rileva che l'indicazione degli oneri della sicurezza in misura pari a zero nell'offerta economica presentata da Sirfin S.p.A. equivale alla loro mancata indicazione come ha ribadito ancora recentemente il Consiglio di Stato in fattispecie analoga a quella in discussione ("*L'odierno appellante ha indicato costi pari a zero, sostenendo nelle successive giustificazioni di averli già sostenuti e, quindi, di non doverli imputare anche in relazione all'appalto in questione. Una simile affermazione, però, non è corretta, non potendo sostenersi che gli stessi non vadano imputati anche ad una prestazione contrattuale ricadente nel periodo per il quale gli stessi si prevede che vengano sopportati. Pertanto, sebbene l'importo degli oneri sia irrisorio rispetto all'ammontare complessivo dell'offerta, un'indicazione di quest'ultimi pari a zero si traduce nella formulazione dell'offerta stessa come priva di un elemento essenziale per la sua valutazione, ossia la*

concreta indicazione dei costi per la sicurezza, che risulta, quindi, essere stata omessa" - Cons. Stato, Sez. V, 14.04.2016, n. 1481).

Per altro aspetto, in sede di giustificazioni, l'operatore economico ha poi precisato che, contrariamente a quanto espressamente indicato in sede di offerta economica, i costi individuali per la sicurezza riferiti all'appalto per cui è gara ammontano complessivamente ad € 520,00 annui.

Il che comporta una inammissibile modifica della offerta economica.

Né la precisazione fornita in sede di chiarimenti può considerarsi oggetto di soccorso istruttorio in quanto l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 esclude la possibilità di sanare l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale ove afferenti all'offerta tecnica ed economica. Come è nel caso di specie laddove la mancata indicazione degli oneri di sicurezza e/o la loro indicazione in misura pari a 00,00 zero/zero (peraltro diversa dall'effettivo poi dichiarato in sede di chiarimenti) incide proprio sul contenuto dell'offerta economica. (Siffatto orientamento risultava peraltro già presente nella giurisprudenza sopra richiamata e riferita alla previgente normativa, peraltro con l'avallo delle pronunce di cui all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20.03.2015, n. 3 e 2.11.2015, n. 9).

In conclusione, l'offerta presentata da Sirfin S.p.A. per tutte le ragioni di cui sopra deve essere esclusa dalla procedura di gara.

A questo punto la Commissione unitamente al RUP passa all'esame dei chiarimenti della successiva concorrente Info Line SRL, collocatasi originariamente seconda nella graduatoria provvisoria, chiarimenti espressi con nota del 17.11.2016 pervenuta al protocollo SEAB in data 21.11.2016.

Detta concorrente era stata anch'essa invitata a trasmettere giustificazioni in merito alla composizione del prezzo offerto, risultando necessario - in applicazione del criterio di cui all'art. 97, comma 2, lett. e) come meglio indicato nel verbale del 7.11.2016 - verificare in sede di congruità anche il ribasso proposto da tale ditta.

Contestualmente Info Line SRL era stata invitata a fornire chiarimenti in merito alla presenza in capo alla Società di professionisti abilitati alla consulenza in materia del lavoro e per l'effettuazione di tutte le prestazioni richieste, risultando pur genericamente contestato tale aspetto in seduta di gara dal rappresentante di altra concorrente (che si era peraltro riservato di trasmettere ulteriore documentazione a comprova del proprio assunto in relazione ad Info Line SRL, documentazione poi non pervenuta).

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto si rileva innanzitutto che Info Line SRL ha dichiarato e presentato tabelle di costi relativi alla presenza quotidiana all'interno della propria struttura di professionisti iscritti ad apposito Albo e, segnatamente, ha dichiarato di disporre dell'attività di Dottore Commercialista abilitato, che coordina direttamente tutte le attività afferenti la materia giuslavoristica, comprese quindi l'elaborazione paghe, denunce ed adempimenti connessi. Oltre che di disporre dell'attività di Consulente del Lavoro, con proprio dipendente anch'esso abilitato.

Anche le giustificazioni presentate da Info Line SRL, in relazione alla composizione della propria offerta si ritengono esaustive e sufficienti a sostenerne la congruità, risultando sufficientemente dimostrata l'economia dei servizi prestati anche sulla base del personale dedicato che risulta essere già a disposizione della Società.

In particolare le tabelle di analisi dei costi trasmesse da Info Line SRL paiono ragionevoli ed idonee a giustificare il costo unitario a cedolino offerto.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di aggiudicare la gara ad Info Line SRL, con sede legale in Fontevivo (PR) via Emilia 72 - Loc. Castelguelfo.

Il RUP si incarica della trasmissione di copia del presente verbale al Consiglio d'Amministrazione della Società per ogni ulteriore provvedimento di competenza.

La seduta si conclude alle ore 10.00.

La documentazione di gara viene riposta in armadio chiuso a chiave.

****

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sig.ra Alessandra CROSA

IL PRESIDENTE

(dott. Paolo RONCO)

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

(dott.ssa Paola De Battistini – membro esperto)

(ing. Eugenia T. Cantignano – membro esperto e segretario verbalizzante)